

AWP P&S S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI “Globy[®] School Friend Card”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE “Globy® School Friend Card”

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'IVASS.
IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**
- Sede Legale**
7, Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen – France
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a. € 357.418.170

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 137.480.130. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141.7% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

- **Operatività e decorrenza** (si rinvia all'art. 1 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:
 - per viaggi effettuati esclusivamente a scopo di studio o turismo scolastico;
 - per periodi, con un massimo comunque di 100 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza;
 - se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
 - dalle ore e dal giorno indicati in polizza, se il premio corrispondente al periodo prescelto è stato pagato. Come riferimento per la decorrenza Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1).
 La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
- **Persone assicurabili** (si rinvia all'art. 2 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
Globy® assicura docenti, studenti e loro accompagnatori (anche se familiari):
 - domiciliati o residenti in Italia;
 - *e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche docenti, studenti e loro accompagnatori (anche se familiari):*
 - residenti all'estero ma domiciliati temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
 - residenti all'estero, ma solo per viaggi da questi effettuati in Italia. Valgono per loro le condizioni, anche di premio, operanti per i residenti in Italia in viaggio all'estero.
- **Validità Territoriale** (si rinvia all'art. 3 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.2 del successivo art. 4 Limiti di sottoscrizione. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.
- **Limiti di sottoscrizione** (si rinvia all'art. 4 della sezione *Normativa comune* delle Condizioni di Assicurazione)
 - Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A.– Rappresentanza Generale per l'Italia, a garanzia del medesimo rischio al fine di:
 - elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
 - prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
 - prolungare il periodo di copertura oltre i 100 giorni continuativi per lo stesso viaggio.
 - La polizza deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre.
 - La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy® non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.
- **In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso nel paese di destinazione. Globy® non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio di pronto intervento sanitario.**
- **Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.**

3. Coperture assicurative

Coperture assicurative incluse in “Globy® School Friend Card”:

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

offerte – Limitazioni ed Esclusioni

- **ANNULLAMENTO VIAGGIO** (si rinvia all'art. 1.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Rimborso delle somme contrattualmente trattenute dal Operatore Turistico, qualora l'Assicurato debba cancellare il viaggio per una delle cause espressamente previste ed imprevedibili al momento della prenotazione.**
Massimo indennizzo: € 500.
 - **Criteri di liquidazione:** qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz Global Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.
 - **Scoperto:** secondo quanto previsto all'art. 1.2 lett. c), la polizza può prevedere l'applicazione dello scoperto del 20% con un minimo di € 50 nel solo caso di viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale uguale al 100% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa), sempreché la causa di annullamento sia diversa da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato o di un suo familiare
- AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 1.2 – 1.3 – 1.4 della sezione *Garanzie* Condizioni di Assicurazione.**
Si evidenzia in particolare che ai sensi dell'art. 1.4 la garanzia non è operante se emessa negli ultimi 10 giorni (di calendario) precedenti la partenza;
- **INTERRUZIONE VIAGGIO** (si rinvia all'art. 2.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Rimborso della quota di soggiorno pagata e non goduta in caso di rimpatrio/rientro sanitario o rientro anticipato dell'Assicurato organizzati dalla Centrale Operativa di Globy®.**
Massimo indennizzo: € 300 per Assicurato.
- AVVERTENZA: leggere attentamente la descrizione della garanzia nelle parti evidenziate poiché la garanzia è erogata previa attivazione delle prestazioni di Assistenza alla persona di cui all'art 3.1 commi e), i).**
- **ASSISTENZA ALLA PERSONA** (si rinvia all'art. 2.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Assistenza in viaggio;**
 - **Spese mediche**
Capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo:
 - Italia: € 600, con un massimo di € 258 per le rette giornaliere di degenza ospedaliera;
 - Europa/ Mondo: € 5.500, con un massimo di € 258 per le rette giornaliere di degenza ospedaliera.
- AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt. 3.2 – 3.3 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.**
Si evidenzia in particolare che:
- **Globy® garantisce il pagamento diretto delle spese di ricovero ospedaliero solo previo il contatto con la Centrale Operativa;**
 - **per i rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 3.1 commi g), è prevista l'applicazione di una franchigia di € 52 per sinistro.**
- **BAGAGLIO** (si rinvia all'art. 4.1 della sezione *Garanzia* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Indennizzo per danni derivanti da incendio, furto, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale fino alla concorrenza del capitale assicurato.**
Massimo Indennizzo per persona e per periodo assicurativo:
 - Italia: € 200;
 - Europa/ Mondo: € 500.
 Sottolimita previsto: € 130 per oggetto.
 - **Rimborso degli acquisti di prima necessità a seguito di ritardo superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio registrato.**
Massimo indennizzo: € 150 per persona e per periodo assicurativo;
- AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 4.2 – 4.3 della sezione *Garanzia* delle Condizioni di Assicurazione.**
Si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 4.3, Globy® determina l'indennizzo:
- in base al valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro;
 - successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.
- **INFORTUNI DI VIAGGIO** (si rinvia all'art. 5.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Indennità per gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio e nello svolgimento di un'attività non professionale che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente**
Capitale assicurato:
 - caso di morte € 50.000 per persona;
 - caso di invalidità permanente. € 50.000 per persona.
- AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 5.2– 5.3 – 5.4 – 5.5– 5.6 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.**
- **Criteri di indennizzabilità:** Globy® corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.
 - **Franchigia:** si evidenzia che ai sensi dell'art. 5.5 per ciascun sinistro da cui derivi un'invalidità permanente, Globy® corrisponde l'indennità come segue:
 - non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità sarà corrisposta soltanto per la parte eccedente tale percentuale;
 - qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità sarà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.
 - **Clausola di Cumulo:** si evidenzia in particolare che, ai sensi dell'art. 5.5, il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura "infortuni di viaggio", non supera i limiti di:
 - € 50.000 per persona, per il caso di morte o di invalidità permanente totale;
 - € 2.000.000 per evento, per il caso di morte o di invalidità permanente totale.;
 Se i capitali complessivamente assicurati eccedono gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno diminuite, con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base dei capitali di cui al comma precedente, salvo, in tal caso, il diritto del Contraente di richiedere il rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione.
- **RESPONSABILITÀ CIVILE** (si rinvia all'art. 6.1 della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione)
- **Risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose e avvenuti nel corso del viaggio.**
Massimale: € 25.000 per evento e per periodo assicurativo.
- AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 6.2 – 6.3 – 6.4 – della sezione *Garanzie* delle Condizioni di Assicurazione.**
Si evidenzia in particolare che:
- **per consentire alla Compagnia di valutare la gestione diretta delle vertenze giudiziali in materia civile, penale e amministrativa ai sensi dell'art. 3.4, l'Assicurato dovrà inoltrare tempestivamente gli atti giudiziari ricevuti in originale, all'attenzione Ufficio Contenzioso. La suddetta documentazione dovrà essere anticipata via fax al nr. 02/26.624.019;**
 - **ai sensi dell'art. 6.4, per i danni cagionati a cose ed animali è prevista l'applicazione di una franchigia di € 150 per sinistro.**

4. Premi

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio è calcolato direttamente sul sito www.globy.it sulla base delle tariffe fissate dalla Compagnia ed è determinato dalla combinazione specifica di durata e destinazione del viaggio.

Fascicolo Informativo Ed. 05 2016 – Nota Informativa Globy® School Friend Card- Pagina 2 di 5

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité des
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula.

Il pagamento del premio deve avvenire presso l'agenzia dove il Contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall'agenzia stessa.

5. Rivalsa

Diritto di rivalsa

AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

8. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

Ramo Ministeriale	Descrizione Garanzia	Percentuale di premio attribuito al Ramo	Imposte applicate
TRASPORTI	Bagaglio	4,00%	12,50%
ASSISTENZA	Assistenza	9,00%	10,00%
MALATTIE	Spese Mediche	10,00%	2,50%
INFORTUNI	Infortunati	12,00%	2,50%
R.C.	Responsabilità Civile	15,00%	22,25%
PERDITE PECUNIARIE	Rimborsi	50,00%	21,25%

Per il dettaglio della percentuale di premio attribuito al Ramo Ministeriale si rinvia al Certificato Assicurativo.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

9. Sinistri – Obblighi dell'assicurato

➤ **Per richieste di Assistenza** con necessità di gestione emergenza, l'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609 862
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Fax +39 02 70630091

➤ **Per denuncia di sinistri** con richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro:

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità**:

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 1112
Via Cordusio 4

GLOBY® QUICK

Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero **02-26609.690**, o internet, Globy® garantisce la gestione e la **chiusura della pratica in 20 giorni!** In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente.

** Il calcolo dei 20 giorni di gestione pratica decorre dal momento di ricevimento della documentazione completa utile alla liquidazione del sinistro. Sono esclusi dal conteggio i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.*

AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare la sezione "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito www.ilmiosinistro.it.

10. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società: Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

11.
Condizioni non applicabili al contratto

Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
Aggravamento e Diminuzione del rischio
Ricorso all'Arbitrato

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

**AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**



AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France
Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP)
il 1 febbraio 2010
Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



GLOSSARIO

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali e dei capi di vestiario di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Europa:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa), del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, il sinistro.
Familiare:	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, nonno/a, suocero/a, genero, nuora, cognato/a, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/Scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia:	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Mondo:	la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Terzi:	qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".
Viaggio:	il viaggio e/o il soggiorno risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Globy School Friend Card

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali e dei capi di vestiario di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Europa:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa), del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, il sinistro.
Familiare:	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, nonno/a, suocero/a, genero, nuora, cognato/a, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/Scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o percentuale.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia:	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Mondo:	la Federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Terzi:	qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".
Viaggio:	il viaggio e/o il soggiorno risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività e Decorrenza

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- per viaggi effettuati esclusivamente a scopo di studio o turismo scolastico;
- per periodi, con un massimo comunque di **100 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza, se il premio corrispondente al periodo prescelto è stato pagato. Come riferimento per la decorrenza Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1)

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Persone assicurabili

Globy® assicura docenti, studenti e loro accompagnatori (anche se familiari):

- domiciliati o residenti in Italia;
- residenti all'estero ma domiciliati temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- residenti all'estero, ma solo per viaggi da questi effettuati in Italia. Valgono per loro le condizioni, anche di premio, operanti per i residenti in Italia in viaggio all'estero;

3. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.2 del successivo art. 4 *Limiti di sottoscrizione*.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i **100 giorni continuativi** per lo stesso viaggio.

4.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione.

4.3 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy® non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

5. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) darne avviso

- a Globy® secondo quanto previsto nella garanzia. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 Cod.Civ.);

b) a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
 b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro..

AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7, Dora Maar,
 93400 Saint-Ouen
 France

Capitale Sociale
 € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
 delle assicurazioni dall'Autorité des
 Contrôle Prudential (ACP)
 il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
 e delle Società Francesi
 n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
 Generale per l'Italia**

P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
 Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
 iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Fascicolo Informativo Ed. 052016 – Condizioni di assicurazione Globy® School Friend Card - Pagina 1 di 7

Abilitata all'esercizio
 dell'attività Assicurativa
 in Italia in regime
 di stabilimento, iscritta
 in data 3 novembre 2010
 al n. 1.00090, all'appendice
 dell'albo Imprese Assicuratrici,
 Elenco I



6. Riduzione dei Capitali Assicurati a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio".

7. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- quarantene.

8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

Annullamento viaggio/ Interruzione del viaggio/ Assistenza alla persona/ Bagaglio/ Infortuni di viaggio / Responsabilità civile verso terzi

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO**1.1 Oggetto**

Globy[®] rimborsa, fino ad un massimo di € 500 per Assicurato, la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico per rinuncia al viaggio determinata da una delle seguenti circostanze, imprevedibili al momento della prenotazione:

- malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare (vedi "Definizioni");
- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto o di calamità naturali dichiarate dalle Autorità.

1.2 Criteri di liquidazione e scoperto

Globy[®] rimborsa la penale di annullamento:

- qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz Global Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato;
- riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Globy[®] ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;

c) **con lo scoperto del 20%** con il minimo di € 50,00 nel solo caso di viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale uguale al 100% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa), sempreché la causa di annullamento sia diversa da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato o di un suo familiare.

In presenza di viaggi costituiti da una pluralità di servizi assoggettati a diversi regolamenti di penale lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 verrà applicato solo sulla penale relativa ai servizi che prevedono una percentuale uguale al 100% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza e sempreché la causa di annullamento sia diversa da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato o di un suo familiare. Per la restante parte, Globy[®] non applicherà nessuno scoperto.

d) **senza scoperto** in tutti i restanti casi non espressamente previsti alla precedente lett. c).

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono escluse dall'assicurazione le conseguenze derivanti da:

- malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicità o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.

1.4 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento:

- la garanzia non è operante se la polizza School Friend Card è stata emessa negli ultimi 10 giorni (di calendario) precedenti la partenza;
- Globy® School Friend Card è operante per una unica domanda di risarcimento al verificarsi della quale decade, indipendentemente dall'esito della richiesta e del valore dell'eventuale indennizzo;
- in caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico.

2. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO (rimborso pro-rata temporis)**2.1 Oggetto**

Globy® rimborsa il *pro rata* del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di:

- rientro sanitario** dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 3.1 comma e);
 - rientro anticipato** a causa del decesso di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 3.1 comma i);
- Il rimborso sarà effettuato conteggiando il rateo dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento con un massimo di € 300 per Assicurato.

2.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 7 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Globy® esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA**3.1 Oggetto**

Globy® mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune per la gestione del caso avvalendosi, se necessario, della collaborazione dei medici sul posto, ovvero:

- consulenza medica telefonica**, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- invio gratuito di un medico**, Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy®, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.

AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;

- segnalazione di un medico specialista**. Il servizio è attivo all'estero, compatibilmente con la disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
- trasporto sanitario organizzato** dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
- rientro sanitario** organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) saranno effettuate con il mezzo che l'équipe medica della Centrale Operativa riterrà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, ambulanza, ecc.) e, comunque, non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio del medico, sul posto o nel corso del viaggio;
- malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

f) **assistenza infermieristica** presso il domicilio dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Globy® terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

g) **pagamento diretto** sul luogo o rimborso, nel limite previsto per destinazione del viaggio, pari a: **fino a € 600 per i viaggi in Italia**

fino a € 5.500 per i viaggi in Europa-Federazione Russa-Mondo

degli importi rimasti effettivamente a carico dell'Assicurato per:

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico del pronto soccorso;
- ricovero ospedaliero, con il limite di € 258 per le rette giornaliere di degenza presso l'Istituto di Cura;
- intervento chirurgico;
- onorari medici;
- spese ospedaliere in genere;
- spese farmaceutiche, purché prescritte da un medico;
- cure dentarie urgenti, con il limite massimo di € 155;
- cure ricevute a domicilio nei 30 giorni successivi al rientro, per il solo caso di infortunio accaduto all'estero e nel limite di € 516.

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 52 per sinistro.

Nel caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che sosterrà direttamente o autorizzerà le spese conseguenti.

Nel caso in cui l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, Globy® provvederà al rimborso delle spese sostenute nella misura del 70%, sempreché comprovate da giustificativi di spesa e indennizzabili a termini di polizza;

h) **rientro accompagnato** di un minore assicurato.

Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nel caso in cui l'accompagnatore ufficiale si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

i) **rientro anticipato** dell'Assicurato che, per il decesso di un familiare a casa, debba interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;

l) **viaggio di andata e ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia/Europa/Federazione Russa ed a 15 giorni nel Mondo. Globy®, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 516 con un massimo di € 103 al giorno;

m) **pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 52 al giorno e per un massimo di tre giorni consecutivi alla data di rientro stabilita, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero o il rientro organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

n) **rientro dell'Assicurato convalescente**, nel caso in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

o) **reperimento ed invio di medicinali urgenti** irripetibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;

p) **trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;

q) **protezione delle carte di credito**, avviando con gli Istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

- r) **trasporto della salma** fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per l'eventuale recupero della salma;
- s) **anticipo di denaro** fino a € 516 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi in cui si renda effettivamente necessario (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Globy® entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- t) **costituzione della cauzione penale** fino a € 5.500, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Globy® entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- u) **reperimento di un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Globy® terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 516;
- v) **rimborso delle spese di telecomunicazione** in Italia (telefono, telefax, telegrammi), sostenute per richiedere uno degli interventi previsti dalla garanzia, fino ad un importo di € 103;
- z) **interprete all'estero** a disposizione dell'Assicurato per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Globy® organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di otto ore lavorative;

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 7 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Globy® non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso, Globy® se non contattato durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espianti e/o trapianti di organi;
- cure ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
- ricerche o soccorsi in mare o in montagna, viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali
- partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy® sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- per le spese mediche di bordo

3.3 Disposizioni e Limitazioni

- Le prestazioni sono fornite una sola volta entro il periodo di validità della polizza, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle Spese" di cui all'art. 3.1 lettera g) potrà essere utilizzata, nel limite del capitale assicurato, anche più volte entro il periodo di validità;
- le prestazioni di assistenza delle specifiche condizioni di operatività, verranno effettuate con l'utilizzo di mezzi e di strutture che la Centrale Operativa riterrà, a suo insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato e allo stato di necessità. Nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con aereo di linea (classe economica) e/o treno (prima classe);
- Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- Globy® ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, per il rientro;
- Globy® non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy® e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

4. BAGAGLIO

4.1 Oggetto

Globy® indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del capitale assicurato di € 200 per l'Italia e di € 500 per Europa/Federazione Russa/Mondo e con il limite massimo di € 130 per oggetto, dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

- furto
- scippo
- rapina
- mancata riconsegna da parte del vettore aereo
- incendio

del bagaglio personale (vedi "Definizioni").

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150, Globy® rimborserà all'Assicurato le spese documentate, sostenute per acquistare effetti personali di prima necessità, nel caso di ritardata consegna del bagaglio registrato da parte del vettore aereo, di oltre 12 ore dell'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. A titolo esautivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto;

4.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

La garanzia non è operante per danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- b) beni non espressamente previsti nelle "Definizioni";
- c) derivanti od imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina e incendio;
 - bagnamento e colaggio di liquidi;
- d) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
- Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
- f) denaro in ogni sua forma;
- g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- i) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- j) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- k) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi e autoradio.

4.3 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) considerando
- il capitale assicurato, definito in base alla destinazione del viaggio (come indicato al precedente art. 4.1);
 - il valore commerciale che avevano le cose al momento del sinistro. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro verrà considerato il valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
 - il limite massimo di € 130 per oggetto;
 - tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto;
- b) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- c) successivamente a quello del vettore o dell'albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del materiale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo se quanto già risarcito non copre l'intero ammontare del danno.

5. INFORTUNI DI VIAGGIO**5.1 Oggetto**

L'assicurazione vale per gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio e nello svolgimento di ogni attività non professionale, ovvero quella normalmente inerente alla vita comune e di relazione, ai passatempi ed allo svolgimento delle attività di hobby che abbiano come conseguenza, entro un anno dal giorno in cui si è verificato l'infortunio, la morte e/o l'invalidità permanente. La garanzia comprende anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

5.2 Capitali Assicurati

Il capitale assicurato è pari a € 50.000 per persona ed è da intendersi di pari importo per i casi di Morte e di Invalidità Permanente.

5.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio.

Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immuno-deficienza acquisita (A.I.D.S.).

5.4 Criteri di Indennizzabilità

Globy® corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di "Invalidità Permanente" subiscono una riduzione tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

5.5 Franchigia

La liquidazione dell'indennità verrà effettuata come segue:

- a) non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità sarà corrisposta soltanto per la parte eccedente tale percentuale;
- b) qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità sarà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

5.6 Condizioni Particolari

Le seguenti condizioni prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni che precedono e debbono essere specificatamente firmate per presa visione ed accettazione.

a) Polizza Individuale: emessa per un solo Assicurato

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ. l'Assicurato, in base a quanto sia o venga a conoscenza, dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni, che includano la copertura del rischio "Infortuni" emesse su capitolato Globy® o AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e stipulate dall'Assicurato stesso o da altri in suo favore, non supera i limiti di:

- € 50.000 per il caso di Invalidità Permanente.

b) Polizza cumulativa: emessa per più assicurati

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre (individuali e cumulative) stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore, per il medesimo rischio e con il medesimo capitolato di polizza, non potrà superare i capitali di:

- € 50.000 per persona, per il caso di Morte e di Invalidità Permanente totale;
- € 2.000.000 complessivamente per evento, per il caso di Morte e di Invalidità Permanente totale.

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, salvo il diritto dell'Assicurato di richiedere il rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.

6. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

6.1 Oggetto

Globy®, fino ad un massimo di € 25.000 per evento e per periodo assicurativo, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza, relativamente a fatti della vita privata. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore, utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario, pratica di sport, comprese le gare non esercitate a livello professionale, attività del tempo libero in genere.

6.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni direttamente od indirettamente derivanti da:

- a) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.
- b) esercizio di attività professionali;
- c) esercizio dell'attività venatoria;
- d) furto;
- e) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, della navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; nonché a:
- f) cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.

6.3 Gestione delle Vertenze di Danno - Spese di Resistenza

Globy® assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procura lo richieda. Globy® ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Restano a carico di Allianz Global Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino alla concorrenza di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Globy® e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Globy® non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

6.4 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150 per sinistro.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

7. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 5 della Normativa Comune)

7.1 Annullamento Viaggio

L'Assicurato (o chi per esso), dopo aver annullato il viaggio presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve: darne avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) documentazione provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico la certificazione deve riportare patologia ed indirizzo dove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
- e) documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato l'annullamento
- f) catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia
- g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia
- h) estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia
- i) la copia del contratto di viaggio con le relative ricevute di pagamento.

7.2 Interruzione del viaggio

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Globy® entro 10 giorni dalla data di rientro fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) documentazione attestante la causa dell'interruzione del viaggio;
- e) certificazione del rapporto di parentela, o di altro tipo, se l'interruzione del viaggio è stata causata da un evento occorso ad un familiare (cfr. definizione);
- f) estratto conto di prenotazione, in copia;
- g) catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio.

7.3 Assistenza alla persona

7.3.1 In caso di necessità

L'assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- c) tipo di intervento richiesto;

Fascicolo Informativo Ed. 052016 - Condizioni di assicurazione Globy® School Friend Card - Pagina 6 di 7

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité des
Contrôle Prudential (ACP)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1

www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



- d) recapito temporaneo (in caso di ricovero fornire nome dell'ospedale e recapito telefonico, nonché riferimento del medico che ha preso in cura l'assicurato);
 e) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'assicurato.

7.3.2 In caso di richieste di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso l'assicurato o chi per esso deve dare avviso a Globy® entro 10 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
 b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
 c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 d) circostanze dell'evento;
 e) documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

Globy®, inoltre, si riserva il diritto di chiedere tutta la documentazione utile ai fini organizzativi e alle verifiche del caso, che l'assicurato si impegna a mettere a disposizione.

7.4 Bagaglio

L'assicurato deve dare avviso scritto a Globy® entro 10 giorni dalla data di rientro fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta) numero della presente polizza, dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica ed inviando inoltre:

7.4.1 In caso di furto, scippo, rapina, incendio

a) denuncia in originale presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto od incendiato e documentazione attestante il relativo valore;

b) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (albergatore, vettore) e la sua risposta.

7.4.2 In caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:

- a) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) in copia;
 b) biglietto aereo e ticket del bagaglio in copia;
 c) risposta del vettore aereo attestante la data e l'ora della ritardata riconsegna, la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
 d) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il relativo valore;
 e) scontrini di acquisto degli effetti personali acquistati per emergenza, in originale.

7.5 Infortuni di viaggio

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
 b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
 c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 d) luogo, giorno ed ora dell'evento, cause che lo hanno determinato;
 e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni.

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a Globy®.

7.6 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Globy® entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
 b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
 c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
 d) luogo, giorno ed ora dell'evento, cause che lo hanno determinato;

L'Assicurato dovrà inoltre far pervenire a Globy®, anche successivamente, la richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it

CENTRALE OPERATIVA
 in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
 Tel. + 39 02 26609862
 Via Ampère 30 – 20131 MILANO
 Fax +39 02 70630091

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità**:
 - **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
 - **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
 - **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)
 In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
 Servizio Liquidazione Danni Globy®
 Casella Postale 1112
 Via Cordusio 4
 20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero **02-26609.690**, o internet, Globy® garantisce la gestione e la **chiusura della pratica in 20 giorni!*** In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente.

* Il calcolo dei 20 giorni di gestione pratica decorre dal momento di ricevimento della documentazione completa utile alla liquidazione del sinistro. Sono esclusi dal conteggio i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7, Dora Maar,
 93400 Saint-Ouen
 France

Capitale Sociale
 € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudential (ACP) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Fascicolo Informativo Ed. 052016 – Condizioni di assicurazione Globy® School Friend Card- Pagina 7 di 7
Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
 P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)
 Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

